

Prot.n. 47802

Andria, 09/07/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE DELLA ASL BT. CHIARIMENTI.

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Margherita di Savoia
Minervino Murge
S. Ferdinando di Puglia
Spinazzola
Trani
Trinitapoli

Azienda
Sanitaria Locale BAT

70031 Andria
Via Fornaci, 201
Tel. 0883.299.750
Fax 0883.299.461

P.IVA 06391740724
Cod.Fisc. 90062670725

Direzione Area
Gestione del Patrimonio
Via Fornaci n.201 Andria
Dott.ssa Anna Binetti
Tel. 0883 299 445
Fax 0883 299 432
area.patrimonio@auslbatuno.it

In relazione a quanto in oggetto, si conferma che la clausola sociale prevista dal capitolato speciale a pagina 7 è la seguente: “ai sensi dell’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010, nonché dell’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, come novellato dal d.lgs. 56/2017 e sulla scorta delle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.02.2019, l’appaltatore ha l’obbligo di assumere il personale già utilizzato dalle precedenti imprese o società affidatarie dell’appalto con la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli. Il personale da assumere è riportato nell’allegato D”.

Tale previsione è da considerarsi valida sia per il personale impiegato per la guida, di cui all’art. 9 del citato capitolato, che per il personale d’assistenza, di cui all’art. 10, così come riportato nell’allegato D.

Si precisa che quanto riportato erroneamente in merito alla predetta clausola sociale negli allegati, domanda di partecipazione, pag. 2 e 3, punto 7, e schema di contratto art. 16 denominato “clausola sociale”, è da ritenersi frutto di un mero refuso.

Pertanto la domanda di partecipazione a pag. 2 e 3, punto 7, laddove è riportato “di impegnarsi, in via prioritaria, all’assunzione del personale utilizzato dalle precedenti società affidatarie di cui all’allegato D, nell’esecuzione del servizio, individuato quale idoneo, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d’impresa e nell’ipotesi in cui necessiti di ulteriori risorse lavorative rispetto al proprio organico (ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 del d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 30 della l.r. n.4/2010), garantendo l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli”,

è sostituita nel modo seguente:

“di impegnarsi ai sensi dell’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010, nonché dell’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, come novellato dal d.lgs. 56/2017 e sulla scorta delle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.02.2019, ad assumere il personale già utilizzato dalle precedenti imprese o società affidatarie dell’appalto con la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli. Il personale da assumere è riportato nell’allegato D”.

Quanto riportato nello schema di contratto art. 16 denominato “clausola sociale” recante: “In applicazione dell’art. 30 L.R. n. 4/2010 (c.d. misure di salvaguardia occupazionale del personale addetto) e ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 d. lgs n. 50/2016, nonché in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale della magistratura amministrativa, l’appaltatore subentrante, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d’impresa e qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori maestranze rispetto a quelle di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, si impegna in via prioritaria a valutare l’assunzione del personale dipendente delle ditte uscenti già utilizzato dalle stesse nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto individuate come

idoneo, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa, garantendo l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli"

È sostituito dal seguente:

"ai sensi dell'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010, nonché dell'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, come novellato dal d.lgs. 56/2017 e sulla scorta delle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.02.2019, l'appaltatore ha l'obbligo di assumere il personale già utilizzato dalle precedenti imprese o società affidatarie dell'appalto con la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli. Il personale da assumere è riportato nell'allegato D".

Alla luce di quanto innanzi, quindi, la ditta dovrà produrre una dichiarazione d'impegno ad assumere personale già utilizzato dalle precedenti imprese o società affidatarie dell'appalto con la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli, di cui all'allegato D.

Ciò in linea con quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto a pagina 7.

Per quanto attiene all'allegato D) della ditta 1, si specifica che l'intestazione della colonna "costo aziendale annuo" deve intendersi "costo aziendale orario"; l'intestazione "retribuzione lorda annua" deve intendersi come "retribuzione lorda mensile"; l'intestazione della colonna "anzianità di servizio e relativi scatti" deve intendersi come "anzianità di servizio nella ditta uscente e relativi scatti".

Il Dirigente Responsabile
UOSVD Appalti Contratti e Logistica
Dott. Giuseppe Mastrodomenico

Il Direttore
Area Patrimonio
Dott. Giuseppe Nuzzolese